ACCORDO DI COLLABORAZIONE

GARANTE PER LE PERSONE SOTTOPPOSTE A MISURE RESTRITTIVE O LIMITATIVE DELLA LIBERTA' PERSONALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

CON

DIPARTIMENTO DI [SCIENZE GIURIDICHE o GIURISPRUDENZA] (*)
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA

(*) Solo con il prossimo ottobre il passaggio di competenze tra Facoltà di Giurisprudenza e Dipartimento sarà definitivamente portato a termine, determinando così l'estinzione della Facoltà e l'assorbimento di tutte le competenze di questa in capo al solo Dipartimento. Ma fino a quella data formalmente coesisteranno tanto il Dipartimento che la Facoltà di Giurisprudenza. Al fine del presente accordo, e per i mesi che ancora ci separano da ottobre, ogni riferimento al Dipartimento si deve leggere come concernente la Facoltà di Giurisprudenza.

La scelta definitiva del nome del Dipartimento – di scienze giuridiche o di Giurisprudenza – non è stata ancora definitivamente operata, per cui nel presente accordo si fa riferimento generico al "Dipartimento in oggetto".

1.PREMESSO CHE:

la Legge regionale n. 3 del 2008, e successive modificazioni, ha dettato "Disposizioni per la tutela delle persone ristrette negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna".

2.CONSIDERATO CHE:

Le nuove competenze in materia di sanità penitenziaria oggi definitivamente attribuite al Servizio sanitario nazionale, unitamente alle competenze originariamente trasferite dal d.p.r. 616 in materia di territorializzazione della pena, di assistenza post-penitenziaria e alle vittime del reato agli enti locali, nonché quelle riservate ai medesimi nell'offerta ed organizzazione di risorse e occasioni lavorative per l'esecuzione di pene sostitutive e misure alternative alla pena carceraria, contribuiscono ad individuare nella Regione l'articolazione fondamentale del processo di apertura del sistema penale penitenziario alle opportunità del territorio.

3.PRESO ATTO CHE:

La topica della tutela dei diritti di chi è privato o limitato nella libertà personale per ragioni penali ed amministrative emerge oggi giorno sempre più come la nuova frontiera nelle politiche inclusive di un maturo Stato sociale di diritto;

è dato assistere ad un richiamo costante delle giurisdizioni delle leggi e delle sentenze, tanto a livello nazionale che sovra-nazionale, all'urgenza di approntare politiche capaci di subordinare l'esecuzione di pene e di altre misure restrittive della libertà al rispetto dei livelli internazionalmente convenuti per affermare il rispetto della dignità umana.

4.RILEVATO CHE:

Presso il Dipartimento in oggetto – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna sono da lungo tempo oggetto di cura ed approfondimento le topiche giuridiche concernenti la pena carceraria e l'esecuzione delle pene, sia attraverso la docenza di discipline specialistiche come Diritto Penitenziario e Diritto dell'esecuzione penale (inserite nei programmi per la laurea magistrale in Giurisprudenza), sia attraverso attività di ricerca riconosciute di elevata qualità, tali da rendere anche internazionalmente apprezzato il contributo scientifico offerto da detto Dipartimento nel settore degli studi sulla pena carceraria, sulle pene sostitutive e misure alternative.

Già da alcuni anni la Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo bolognese si è fatta interprete della necessità di rivolgere la propria attenzione nell'investimento di risorse didattiche in favore della giovane popolazione carceraria, individuando l'obiettivo di implementare nel tempo l'offerta di corsi di laurea in materie giuridiche all'interno dei complessi carcerari del territorio. Questo obbiettivo viene supportato dall'adesione al medesimo da parte dell'amministrazione penitenziaria, degli enti locali territoriali e del volontariato.

5.CONSIDERATO CHE:

Finalità ed obiettivi del presente Accordo si sostanziano nella produzione di consulenza, ricerca e studio da parte del Dipartimento in oggetto dell'Università di Bologna a supporto delle attività istituzionali degli uffici del Garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Per la realizzazione delle attività sotto specificate, l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna si impegna a versare al Dipartimento in oggetto dell'Università di Bologna gli importi da utilizzarsi secondo le modalità e le finalità che saranno stabiliti nei relativi accordi attuativi:

5.1.

Fin dal primo anno, la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio/ assegno di ricerca in favore un/una giovane laureato/a in Giurisprudenza che abbia maturato una significativa esperienza in attività e interventi di volontariato a favore di detenuti e persone private legalmente della libertà, per una ricerca finalizzata alla ricognizione a livello regionale delle risorse del volontariato in tema di assistenza penitenziaria e post-penitenziaria e altresì per una ricerca finalizzata alla ricognizione e l'analisi dello stato dell'attuale sistema della legislazione penale con riferimento alla misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro e ai progetti di legge per l'abolizione della stessa [con un'attenzione particolare rivolta allo studio delle attuali condizioni di vita delle persone sottoposte alla misura di sicurezza della casa di lavoro negli istituti penitenziari della Regione Emilia-Romagna di Saliceta San Giuliano e Castelfranco Emilia e delle problematiche esistenti anche il relazione al territorio e alle offerte trattamentali (raccordo con enti locali e associazioni), nonché alle proposte e modifica dell'ordinamento penitenziario].

5.2.

A far corso dal secondo anno, l'impegno a finanziare anche un borsa di studio/assegno di ricerca in favore di un/a giovane dottorando/a nelle discipline penalistiche e processual-penalistiche che presenti un progetto di ricerca su una tematica preventivamente individuata di interesse per le attività dell' ufficio del Garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, individuabili a titolo esemplificativo nelle aree di interesse:

- informazione e sensibilizzazione sui temi dei diritti umani e della pena anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo;
- rapporti con istituzioni e territorio;
- iniziative a tutela e promozione dei diritti e di sostegno dei progetti;
- documentazione per l'attività e aggiornamento giuridico e di settore;
- analisi e studio dello stato di attuazione del trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e

delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria con specifico riferimento alla chiusura dell' OPG di Reggio Emilia come previsto all'art. 3-ter L. 9/2012:

- analisi e studio delle modifiche legislative in tema di riforma del sistema penale sanzionatorio e delle misure alternative alla detenzione; incidenza dell'istituto di cui all' art.1 della L. 9/2012 sul cd "effetto porta girevole" (analisi dei flussi dei dati di ingresso negli istituti penitenziari a seguito dell'entrata in vigore della legge), utilizzo e condizioni delle "camere di sicurezza" nel territorio regionale.

5.3.

L'impegno da parte dei docenti di discipline penal-penitenziarie del Dipartimento in oggetto a coordinare alcune tesi di laurea su argomenti che siano di interesse per le attività di cui all'Ufficio del Garante regionale [prevedendo eventualmente un premio annuo per la migliore dissertazione discussa].

5.4.

L' impegno ad organizzare congiuntamente un convegno annuo da tenersi presso l'Università di Bologna su tematiche di rilievo scientifico in tema di esecuzione penitenziaria individuate dal Comitato tecnico-scientifico paritetico.

6.COMITATO TECNICO SCIENTIFICO PARITETICO:

Per l'attuazione della presente intesa e conseguente definizione delle azioni connesse, si istituisce un comitato tecnico-scientifico paritetico composto da:

- 1.Il Garante regionale per le persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
- 2.Il Direttore del Dipartimento in oggetto dell'Università di Bologna
- 3.Un docente di discipline penal-penitenziarie nominato dal Direttore del Dipartimento sopra menzionato.

Tale Comitato scientifico assolve i compiti di indirizzo e programmazione delle azioni e si avvale della collaborazione dei soggetti con i quali si renderà opportuno una collaborazione.

7.DURATA DELL'INTESA:

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione di entrambe le parti e ha la durata di tre anni; entro tre mesi dalla data di scadenza, le parti, valutati attentamente i risultati della collaborazione, si riservano di procedere al suo rinnovo.

In ogni caso le parti hanno facoltà di recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 3 (tre) mesi ovvero di risolverlo consensualmente.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire.

8.DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE E PUBBLICAZIONI

Fermi restando i diritti di proprietà intellettuale riconosciuti a norma di legge ai rispettivi autori, i risultati inventivi e le conoscenze tecniche aventi o meno valenza industriale, brevettabili o meno, che siano stati conseguiti congiuntamente dalle parti nello svolgimento delle attività attuazione previste nell'ambito del presente Accordo, saranno in regime di contitolarità fra le parti. Resta salva in ogni caso la titolarità esclusiva delle conoscenze pregresse e di quelle conseguite da ciascuna parte autonomamente e con mezzi propri nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo.

La comproprietà si presume nella misura della pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di un'accertata diversità dell'importanza del contributo prestato da ciascuna parte.

In ogni caso, la condivisione dei diritti di proprietà intellettuale ed industriale fra le parti sarà oggetto di separato accordo scritto nel quale dovranno essere regolamentati tra l'altro: le quote di titolarità, le modalità di protezione e di gestione delle procedure di tutela; la ripartizione dei costi relativi; le modalità di gestione delle strategie brevettuali e commerciali .

Le eventuali divulgazioni (es. pubblicazioni, presentazione a convegni, altro) saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure finalizzate alla protezione brevettuale dei risultati. Le Parti si impegnano ad effettuare la pubblicazione in maniera congiunta nel caso in cui i risultati delle attività di cui al presente Accordo siano stati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione con contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili. Nel caso in cui i risultati siano realizzati con contributi autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali.

Nelle eventuali pubblicazioni e/o divulgazioni autonome le parti si impegnano a dichiarare che i risultati sono scaturiti dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.

L'eventuale utilizzazione del nome e/o dei segni distintivi di ciascuna delle parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno. In particolare, per quanto riguarda i segni distintivi del Dipartimento e dell'Università di Bologna cui il Dipartimento afferisce è consentita solo previa autorizzazione del Rettore della medesima.

9.RISERVATEZZA

Ciascuna parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od Ente non autorizzato, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di proprietà dell'altra parte ("Informazioni") ed espressamente qualificati come confidenziali, che le fossero stati comunicati in virtù del presente Accordo.

Ciascuna parte riconosce che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite, e si impegna per sé e per il proprio personale a farne uso esclusivamente per l'esecuzione del presente Accordo. Tale riservatezza cesserà nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti od oggetti siano o divengano di pubblico dominio e comunque cesserà dopo 5 (cinque) anni dalla scadenza del presente Accordo.

10. RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare al personale delle altre Parti per le attività previste nell'ambito del presente Accordo. Ciascuna parte provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale che dovesse recarsi presso le sedi dell'altra parte per lo svolgimento di attività previste nel presente Accordo. Il personale delle parti contraenti è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, nel rispetto della normativa vigente di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") nonché, per quanto riguarda il Dipartimento, anche nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento attuativo n 271/2009 del 23.02.2009.

Le parti altresì dichiarano di essere consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del presente Accordo. Le parti dichiarano di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del Codice sopra menzionato.

12. MODIFICHE DELL'ACCORDO

Le parti hanno facoltà di apportare congiuntamente le modifiche che riterranno opportune e/o necessarie per il raggiungimento dei fini di comune interesse. Le modifiche e/o integrazioni dovranno essere comunque coerenti ai principi ed alle linee delineate dal presente Accordo e dovranno essere avvenire per iscritto, previa sottoscrizione dei rappresentanti debitamente autorizzati dalle parti.

13. LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità del presente Accordo il Foro esclusivo competente è quello di Bologna, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

14. REGISTRAZIONE E SPESE

Il presente Accordo sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni. Il presente atto è assoggettato all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972. Le spese di bollo sono a carico del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

	2 / 2	10 10	
Bologna, addì	26/09	12012	

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Dipartimento [di Scienze Giuridiche o di Giurisprudenza]

Direttore: (Prof. Giovanni Lucchetti)

Regione Emilia-Romagna

Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà

personale della

Regione Emilia-Romagna

(Avv. Desi Bruno)